

Il comma 6 dell'art. 2 CIA 27/9/2007 oltre alla previsione contenuta nei suoi due alinea norma anche il riconoscimento di eventuali periodi di adibizione in altre specifiche mansioni al fine della maturazione del "Trattamento Economico Equivalente" del I livello della categoria dei Quadri Direttivi:

→ **sviluppatore senior** al 100%,

→ **consulente personal banking** e **consulente privati imprenditori** al 50%,

aggiungendo inoltre che, a prescindere da tale riconoscimento, per acquisire il II livello "gli interessati dovranno svolgere comunque le mansioni di **consulente piccole imprese** per almeno **36 mesi**."

La *ratio* di simile previsione è evidente e fu peraltro ampiamente illustrata dalla Parte Aziendale in sede di trattativa: garantire **comunque**, per la maturazione di un inquadramento non previsto nel precedente C.I.A., l'adibizione minima di **36 mesi**, tempo evidentemente ritenuto congruo ai fini di una valutazione aziendale sull'esistenza di presupposti professionali dell'interessato meritevoli di un ulteriore avanzamento inquadramentale.

Le conseguenze di tale normativa sono chiare se si ricorre ad esempi: si prenda un Lavoratore/Lavoratrice che inizi a svolgere tali mansioni con un'anzianità "pregressa" in uno dei ruoli elencati nella norma, (**26 mesi** trascorsi come **sviluppatore senior** o **74 mesi** trascorsi come **consulente personal banking**, pari ai sensi dell'alinea a **37 mesi** nel ruolo ivi normato) tale da essere, al momento della prima adibizione a **consulente piccole imprese, già inquadrate nel I livello dei Quadri Direttivi**; ebbene quel Lavoratore/Lavoratrice, per raggiungerne il II livello, avrebbe da svolgere le nuove mansioni per rispettivamente **34** o **23 mesi**, se non ci fosse l'ulteriore previsione che impone invece un **periodo più lungo di valutazione** da parte del datore di lavoro, individuato come si diceva in **36 mesi**.

Quindi la norma, così come è scritta e come era nella volontà delle Parti, prevede che chi accede alle mansioni normate, possa vedersi riconosciuto l'inquadramento al II livello dei Quadri Direttivi:

- a) dopo **60 mesi**, se **non ha svolto alcuna delle diverse mansioni elencate** nel comma;
- b) dopo un periodo pari **alla differenza tra i 60 mesi e quello riconosciuto** per le precedenti mansioni svolte, se tale differenza è **superiore ai 36 mesi**;
- c) dopo **36 mesi**, se la differenza tra i **60 mesi** e ed il periodo riconosciuto per le precedenti mansioni svolte è **inferiore ai 36 mesi** stessi.

Nei casi b) e c) è **del tutto indifferente se l'interessato abbia maturato o meno** il I livello dei QD nelle attuali o nelle precedenti mansioni.

L'apposizione di una Norma Transitoria per chi fosse già inserito nel ruolo alla data di stipula dell'Accordo di rinnovo, 27 settembre 2007, aveva **funzione di garanzia** sia per i Lavoratori/Lavoratrici che per l'Azienda.

Nel caso l'interessato/a fosse stato adibito alle mansioni in oggetto da **meno di 24 mesi** (necessari con la precedente normativa per raggiungere l'inquadramento nel I livello dei Quadri Direttivi, e nel nuovo C.I.A. a vedersi riconosciuto il solo "Trattamento Economico Equivalente" di tale livello) la Norma Transitoria mantiene la previsione del precedente testo, più favorevole.

Nel caso il Lavoratore/Lavoratrice avesse già maturato l'inquadramento al I livello dei Quadri Direttivi, l'Azienda a fronte di colleghi/e con anzianità nelle mansioni mediamente superiori ai **60 mesi ha ritenuto di riservarsi**, attraverso il meccanismo che valorizza, ai sensi dell'applicazione del secondo alinea del detto comma, il periodo trascorso nella mansione dopo i **primi 24 mesi** (necessari al raggiungimento del I livello dei Quadri Direttivi) fino ad un massimo di **ulteriori 24 mesi**, un **ulteriore lasso temporale minimo di 12 mesi** per valutare se le capacità professionali dimostrate dal Lavoratore/Lavoratrice, sicuramente sufficienti per il I livello dei Quadri Direttivi, fossero tali da giustificare, ai suoi occhi, anche l'ulteriore avanzamento al II livello.

Un meccanismo, quindi, che mantiene in equilibrio tutte le possibili situazioni che si prevedeva si potessero verificare.

A patto di considerare, come ovvio, che quanto non specificamente previsto nella Norma Transitoria rientri naturalmente nell'ambito della normativa generale, **costituendo questa per**

L'appunto la "norma" cui l'"eccezione" della Norma Transitoria sottraeva solo quanto ivi esplicitamente previsto.

L'applicazione di questa naturale interpretazione del *combinato disposto* delle disposizioni qui richiamate non crea disparità per il raggiungimento del II livello di Quadri Direttivi tra le diverse possibili casistiche:

- 1) QD1 maturato con la precedente normativa, ed essendo adibito prima del 27 settembre 2007:
 - ✓ **36** mesi di adibizione, con un minimo di **12** mesi se l'adibizione pregressa **supera i 48** mesi;
- 2) QD1 maturato con l'attuale normativa, ed essendo adibito dopo il 27 settembre 2007:
 - ✓ **36** mesi di adibizione.

L'interpretazione da Voi fornita forza le conseguenze della non inclusione del caso proposto tra le esplicite previsioni della Norma Transitoria, e lo fa rientrare sotto le ali di un "principio generale" che potrà anche ispirare la politica aziendale nella materia degli Inquadramenti, ma **non è stato oggetto di alcuna condivisione tra le Parti**, né tanto meno è citato o riportato in alcuna riga dell'Accordo di Rinnovo e/o del Testo del C.I.A. da quell'Accordo scaturito.

L'applicazione di siffatta arbitraria interpretazione porterebbe, peraltro, ad una **ingiustificata discriminazione** tra situazioni uguali, discriminazione per noi **inaccettabile**:

1. QD1 maturato con la precedente normativa, ed essendo adibito prima del 27 settembre 2007:
 - ✓ **60** mesi di adibizione;
2. QD1 maturato con l'attuale normativa, ed essendo adibito dopo il 27 settembre 2007:
 - ✓ **36** mesi di adibizione.

Non possiamo pertanto che respingere quanto da Voi **unilateralmente e ingiustificatamente** espresso nella Vostra lettera del 5 maggio u.s. .